



# **DELEGAZIONI REGIONALI**

## **REGOLAMENTO**

### ***COSTITUZIONE E SCOPI***

#### **ART.1 – DENOMINAZIONE**

L'Associazione Nazionale Le Donne del Vino è costituita da 20 regioni italiane denominate "Delegazioni Regionali". Ciascuna Delegazione Regionale è formata dall'insieme delle Donne del Vino di una stessa regione.

#### **ART. 2 – SEDE**

La sede operativa è scelta dalla Delegata di ciascuna regione. L'assemblea e le riunioni dovranno essere svolte, a rotazione, nelle aziende delle socie. Nel caso possa servire a favorire una più ampia partecipazione, l'assemblea e/o riunioni potranno essere convocate in altre sedi, diverse dalle aziende associate.

#### **ART. 3 – SCOPI E FINALITA'**

La Delegazione Regionale ha lo scopo di sostenere, diffondere, valorizzare e coordinare le attività dell'associazione sul territorio regionale assicurandosi che le iniziative intraprese rispettino il buon nome dell'associazione.

### ***ORGANI E CARICHE***

#### **ART. 4 – ORGANI**

Gli organi della Delegazione Regionale sono:

- a) l'Assemblea regionale delle socie
- b) la Delegata regionale
- c) la Vice-Delegata regionale

## **ART. 5 - ASSEMBLEA REGIONALE DELLE SOCIE**

5.1 L'Assemblea regionale delle socie viene riunita almeno una volta l'anno.

5.2 L'Assemblea viene indetta dalla Delegata regionale o da 1/5 delle socie della stessa regione per aggiornare e verificare i programmi della delegazione. La convocazione verrà spedita via mail e con un preavviso di almeno 15 giorni alle associate e alla segreteria nazionale per conoscenza.

5.3 L'Assemblea sarà valida quando è presente almeno 1/4 della base sociale in proprio o per delega e le decisioni saranno prese a semplice maggioranza delle intervenute in proprio o per delega (con un massimo di due deleghe per socia presente).

5.4 L'Assemblea elegge, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Associazione, la Delegata regionale, la Vice Delegata regionale che durano in carica tre anni. L'Assemblea approva a maggioranza il programma delle iniziative dell'anno e il loro budget di spesa, approva a maggioranza il consuntivo economico dell'anno precedente. La Delegata può essere eletta per un massimo di due mandati consecutivi.

5.5 La mancata approvazione del consuntivo di attività comporta la decadenza della Delegata regionale e della Vice-Delegata regionale.

5.6 Le Assemblee regionali devono essere verbalizzate e l'atto deve essere trasmesso alla segreteria nazionale entro 15 giorni.

## **ART. 6 – DELEGATA REGIONALE**

La Delegata regionale è eletta, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Associazione, dall'Assemblea regionale delle socie e dura in carica tre anni. La Delegata non può ricoprire altri incarichi all'interno dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino.

## **ART. 7 – VICE-DELEGATA REGIONALE**

La Vice-Delegata regionale affianca la Delegata nella realizzazione delle attività regionali. E' eletta, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio Nazionale dell'Associazione, dall'Assemblea regionale e dura in carica tre anni. Sostituisce la Delegata in caso di necessità.

## **ART. 8 – COMPITI DELLA DELEGATA REGIONALE**

8.1 Partecipa ad almeno un Consiglio Nazionale ogni anno, senza diritto di voto

8.2 Organizza gli eventi regionali e nazionali nella propria regione. Sorveglia che le attività organizzate sul territorio siano fatte nel rispetto degli scopi associativi e dell'immagine coordinata scelta dall'Associazione Nazionale. E' fatto espresso divieto di organizzare attività che possano avere ricadute commerciali senza la preventiva richiesta scritta e la conseguente autorizzazione da parte della Presidente che si avvale, nelle decisioni, dell'opinione del Consiglio.

8.3 Si attiene alle decisioni del Consiglio Nazionale per quanto riguarda le collaborazioni con partner o sponsor. Le richieste di patrocinio, gli accordi/contratti con fornitori che impegnano economicamente l'Associazione devono, invece, essere preventivamente autorizzati dalla Presidente.

8.4 Invia alla segreteria nazionale il programma annuale delle iniziative regionali approvato dall'Assemblea regionale, con il relativo budget di spesa.

8.5 Comunica in modo regolare e tempestivo alla segreteria nazionale i dati relativi alle socie e le variazioni nella compagne sociale.

8.6 Si adopera affinché avvenga il puntuale pagamento delle quote sociali e appura le ragioni di eventuali inadempienze.

8.7 Promuove la comunicazione degli eventi e delle notizie riguardanti le socie, sia in ambito locale che nazionale, attraverso un costante contatto con lo staff nazionale dell'Associazione.

8.8 Mantiene costanti rapporti con le socie e intraprende le necessarie azioni per sollecitare una partecipazione numerosa alla vita associativa. Fermo restando che la partecipazione alle iniziative regionali e nazionali delle Donne del Vino è riservata alle socie in regola col pagamento della quota annuale.

8.9 La Delegata regionale si adopera per l'allargamento della base associativa nella regione e vaglia in prima istanza le domande di ammissione di aspiranti socie da inoltrare alla segreteria nazionale per la successiva ammissione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale. La Delegata regionale deve operarsi affinché tutte le categorie, previste dallo Statuto, siano rappresentate.

8.10 La Delegazione regionale non ha personalità giuridica, né autonomia finanziaria. La delegata deve, pertanto, rapportarsi alla tesoriere nazionale per ogni spesa e rendicontazione, così come deve attenersi alle normative fiscali e amministrative vigenti, in base alle indicazioni della tesoriere stessa che opera a stretto contatto con i consulenti dell'Associazione.

8.11 La Delegata regionale è il portavoce delle proprie socie presso l'Associazione nazionale e allo esterno dell'Associazione.

8.12 La Delegata regionale opera in modo da garantire il rispetto della nuova normativa sulla Privacy Regolamento UE 2016/679 (direttamente applicabile in Italia dal 25.05.2018)

## **ART. 9 – BONUS DELEGAZIONI**

A sostegno delle attività regionali, il Consiglio Nazionale delle Donne del vino ha istituito il sistema incentivante "Bonus Delegazioni regionali" secondo le modalità stabilite, di anno in anno, dal Consiglio.

Il Bonus viene erogato dalla segreteria nazionale pagando le spese regionali preventivamente autorizzate e comprensive di IVA.

## ***DECADENZA***

### **Art. 10 – DECADENZA DELEGATA E VICE-DELEGATA REGIONALE**

10.1 La Delegata regionale decade dal suo ruolo, insieme alla sua Vice-Delegata quando l'Assemblea regionale bocchia il suo consuntivo annuale e quando la sua delegazione risulta priva di eventi per oltre un anno. In quest'ultimo caso la decadenza viene decisa dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione di ogni annualità.

10.2 La Delegata decaduta potrà ricorrere alle Probiviri in opposizione al provvedimento (art. 14.4 dello Statuto).

Verona, 18 aprile 2018